Proposta di legge n. 335

Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola

Relazione

In Toscana gran parte dei procedimenti amministrativi attinenti l'esercizio dell'attività agricola sono gestiti per mezzo di istanze presentate attraverso il sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura ARTEA).

L'accesso al sistema informativo mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), può essere fatto direttamente dall'agricoltore o per il tramite del centro autorizzato di assistenza agricola (CAA).

Mediante questo collaudato sistema è stato raggiunto un ottimo livello di semplificazione e una consistente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti in materia agricola: l'assegnazione di carburanti agricoli agevolati, i procedimenti amministrativi riguardanti l'agriturismo e il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) hanno tempi di istruttoria molto brevi.

Va tuttavia evidenziato che l'esercizio dell'attività agricola comporta numerosi adempimenti amministrativi, una parte dei quali discendenti da normative non strettamente attinenti alla materia agricola, come per esempio quelli relativi alla gestione delle acque, al programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, alla valutazione d'incidenza etc.

La presente legge è finalizzata ad assicurare una disciplina regionale organica di snellimento e semplificazione amministrativa di tutti i procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola. A tale fine essa prevede la possibilità per i CAA, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), di ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative a procedimenti funzionali all'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli afferenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola) che i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno facoltà di presentare ai CAA medesimi.

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.